



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, in particolare l'art. 2;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione del titolare della Farmacia Pappalardo, sita in Altamura (BA), pervenuta il 9 aprile 2021 e integrata il 3 maggio 2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

I.1 I Segnalati

1. L'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani (di seguito anche "l'Ordine interprovinciale") – istituito, analogamente agli altri Ordini provinciali dei farmacisti, con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233/1946 – è un ente pubblico non economico che rappresenta tutti i farmacisti iscritti all'Albo nel territorio di competenza. L'Ordine, attraverso il proprio Consiglio Direttivo, sorveglia la correttezza dell'attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, i provvedimenti disciplinari per l'inosservanza del Codice deontologico.

Tutti gli Ordini provinciali dei farmacisti, cento sul territorio italiano, sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti - F.O.F.I., con sede a Roma.

2. Le seguenti farmacie aventi sede nel comune di Altamura (BA):
1. Farmacia D’Alessandro della dott.ssa D’Alessandro Flavia;
 2. Farmacia Calia della dott.ssa Calia Isalba;
 3. Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio;
 4. Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria;
 5. Farmacia Chierico - dott.ssa Grandolfo Letizia;
 6. Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo;
 7. Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola;
 8. Farmacia Oreste della dott.ssa Oreste Rosa;
 9. Farmacia Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe;
 10. Farmacia Comunale – Crocetta del Dott. Riccardo Crocetta;
 11. Farmacia Verdoni di Verdoni Antonio;
 12. Farmacia Tricarico del dott. Tricarico Francesco;
 13. Farmacia Casiello A. e G. S.n.C.;
 14. Farmacia San Giovanni Bosco s.n.c. dei Dr. Sperandio Lilia e Ziccardi Massimiliano;
 15. Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta;
 16. Farmacia Miolla del dott. Miolla Luigi.

1.2 Il Segnalante

3. Farmacia Pappalardo del dott. Pappalardo Ferdinando Francesco, con sede nel Comune di Altamura (BA).

II. I FATTI

II.1 La segnalazione pervenuta

4. Con comunicazione del 9 aprile 2021, integrata il 3 maggio 2021, il titolare della Farmacia Pappalardo, sita in Altamura (BA), ha segnalato presunte distorsioni della concorrenza derivanti dalle condotte tenute, a decorrere almeno dall’anno 2014, da diversi farmacisti concorrenti, aventi sede nel territorio del medesimo Comune pugliese, consistenti in un’intesa volta ad impedire o comunque limitare l’applicazione di sconti sul prezzo al pubblico dei medicinali e degli altri prodotti, quali gli integratori, venduti in farmacia.

5. A detta del segnalante, tali condotte sarebbero state condivise e in qualche modo avallate dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari - Barletta-

Andria - Trani, che avrebbe convocato diverse riunioni per richiamare il rispetto delle regole del Codice deontologico e della normativa in materia di sconti sui farmaci.

6. Alla segnalazione viene allegata varia documentazione, tra cui in particolare: **a)** il verbale della riunione del 13.10.2014 indetta dall'Ordine Interprovinciale *“per approfondire aspetti di natura deontologica, legislativa e regolamentare, inerenti l'esercizio della professione”*, alla quale hanno partecipato il Presidente dell'Ordine, il Segretario, un Consigliere, il Fiduciario presso il Comune di Altamura e 14 farmacisti¹. Nel verbale si evidenzia che il Presidente ha ricevuto numerose lamentele in ordine a comportamenti scorretti posti in essere da alcuni titolari di farmacia, fra cui, in particolare, l'applicazione indebita di sconti. Dopo aver stigmatizzato tali comportamenti, in violazione della Legge e del Codice deontologico, il Presidente lascia la parola ai farmacisti presenti, le cui dichiarazioni sono messe a verbale; in particolare, si legge: *“Siamo sempre sotto il ricatto della domanda: - quanto mi fai? Altrimenti vado da - Si registrano sconti sempre più crescenti”*, *“Vige ormai la più completa anarchia ...”*, *“Propongo una misura etica dello sconto. Attualmente gli sconti applicati risultano spesso non remunerativi e perseguono il solo fine di accaparrare il cliente”*, *“Ormai siamo schiavi del paziente più furbo”*, *“Registriamo ormai situazioni divenute croniche negli ultimi anni. Sconti applicati regolarmente attuati con percentuali sempre più crescenti”*, *“La disparità dei prezzi applicati nelle farmacie di Altamura finisce per penalizzare i cittadini più anziani che registrano difficoltà di spostamento per raggiungere la farmacia che applica il prezzo più basso”*, *“Lo sconto è insostenibile”*²; **b)** verbale della seduta del medesimo Ordine del 31.10.2016, avente ad oggetto *“compiti e adempimenti in materia disciplinare”*³. Dal documento si evince che il Presidente, dopo aver rilevato che l'incontro si è reso necessario a seguito di una specifica richiesta avanzata dal fiduciario dell'Ordine presso il Comune di Altamura, illustra la situazione generale di crisi in cui si trovano le farmacie, che hanno subito negli anni una sempre maggiore riduzione del fatturato e la circostanza

¹ Si tratta in particolare di: Farmacia D'Alessandro, Farmacia Calia, Farmacia Dambrosio, Farmacia Giordano, Farmacia Chierico, Farmacia Grassano, Farmacia Maggi, Farmacia Oreste, Farmacia Pignatelli, Farmacia Comunale – Crocetta, Farmacia Verdoni, Farmacia Casiello Farmacia Vicenti e Farmacia Ruccia.

² Al termine del dibattito, il Presidente dell'Ordine interprovinciale ha ricordato che *“il Consiglio dell'Ordine ha istituito apposite Commissioni di Vigilanza, operative su tutto il territorio provinciale, alle quali sarà demandato un controllo ancora più accurato nel Comune di Altamura per garantire elevati livelli di efficienza del servizio, a tutela della collettività e del decoro professionale”*.

³ A tale riunione risultano presenti il Presidente dell'Ordine, il Vice Presidente, il Fiduciario presso il Comune di Altamura, Flavia D'Alessandro, e 7 farmacisti: Nunzio Calia, Vincenzo Dambrosio, Maria Giordano, Letizia Grandolfo, Rocco Grassano, Nicola Maggi, Rosa Oreste.

per cui *“Alcuni colleghi disinvolti pur di rimanere a galla compromettono il decoro e la dignità della professione farmaceutica con l’assunzione di riprovevoli iniziative di “svendita di medicinali”*. Il Presidente evidenzia quindi che *“il problema Altamura”* è ben presente ed è stato affrontato dal Consiglio dell’Ordine, illustrando per punti tutte le iniziative assunte al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti all’attività professionale. Il Presidente suggerisce, pertanto, ai farmacisti presenti di *“incontrarvi e ritrovare tra voi l’unità”*, evidenziando che *“l’Ordine non mancherà di essere vicino moralmente e eticamente a quei colleghi che rispettano le regole e che hanno subito una pesante azione a loro danno”*⁴; c) comunicazione inoltrata via mail il 18.11.2017, avente ad oggetto: *“conclusioni dell’incontro del 16.11.2017”*. Nel testo, che si riferisce all’incontro avvenuto tra diversi farmacisti nella serata del 16 novembre 2017, si legge, in particolare: *“Lo spirito conclusivo del nostro incontro fatto ieri sera è stato quello di avvalorare la forza di essere un gruppo [...] imparare a essere compatti [...] scoprire come lavorare sul nostro spirito corporativo rispettando: 1) pagamento del ticket 2) provare a fare gruppo evitando sconti su etici di fascia A e di fascia C oppure concordarli in maniera limitata e omogenea tra noi 3) non scontare gli integratori ordinati con ricetta bianca il cui ricarico è solo del 22 o 25%. Sono solo piccoli passi e tutto questo rappresenta il nostro orticello, ciò che ci permette di avere un ricavo decoroso ed evita la concorrenza col nostro collega”*⁵.

III. IL QUADRO NORMATIVO

7. Nel mercato farmaceutico sono state gradualmente introdotte norme volte alla liberalizzazione del prezzo dei prodotti farmaceutici, oltre che all’estensione della cerchia dei soggetti autorizzati alla relativa vendita.

8. Una prima apertura si è avuta ad opera del D.L. n. 223 del 4.7.2006 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di*

⁴ Nel corso della discussione emergeva che alcuni farmacisti avevano formalizzato una denuncia presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Bari nei confronti del segnalante, sollecitando in qualche modo un più incisivo intervento dell’Ordine e l’avvio di un procedimento disciplinare.

⁵ La mail è inviata dalla Dott.ssa Flavia D’Alessandro ai seguenti destinatari: Riccardo Crocetta, Farmacia Maggi, farmacia Tricarico, farmacia Verdoni, Farmacia Pignatelli, Farmacia Calia, Farmacia Casiello, Farmacia Chierico, Farmacia Giordano, farmacia Oreste, Farmacia Pappalardo, farmacia San Giovanni Bosco, Farmacia V. Dambrosio, Farmacia Vicenti, Miolla Luigi e Rocco Innocenzo Grassano.

entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, cd. “*Legge Bersani*”⁶, in relazione ai farmaci di fascia C⁷, per i quali non sussiste obbligo di ricetta medica (i cd. *OTC*, farmaci da banco o di automedicazione⁸, e i cd. *SOP*, farmaci senza obbligo di prescrizione o farmaci da consiglio⁹). Ai sensi dell’art. 5 - *Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci* - del D.L. 223/2006, tali farmaci sono divenuti acquistabili non solo in farmacia, ma anche nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e in altri negozi autorizzati (quali le parafarmacie), con la possibilità per ciascun distributore al dettaglio di determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del prodotto, “*purché [...] sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti*”¹⁰.

9. Successivamente, è stato introdotto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, cosiddetto “*Decreto Salva Italia*”¹¹, attuato dal Governo Monti, che

⁶ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).

⁷ I farmaci di fascia C sono tutti quei farmaci il cui costo non può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ed è, pertanto, a completo carico del cittadino.

⁸ I farmaci da banco o di automedicazione (o farmaci OTC, dall'inglese "Over The Counter") sono medicinali la cui dispensazione al paziente può avvenire senza la presentazione di alcun tipo di ricetta medica. Il paziente può liberamente accedere ai farmaci da banco e venire a conoscenza dell'esistenza di tali farmaci non solo grazie all'interazione diretta e al consiglio del farmacista, ma anche attraverso la pubblicità. Oltre ad essere pubblicizzati, gli OTC possono essere esposti nelle aree cui i clienti hanno libero accesso, così come possono essere esposti sullo stesso bancone della farmacia (da qui il nome di "farmaci da banco").

⁹ I farmaci senz'obbligo di prescrizione medica - più semplicemente definiti come SOP - sono quei medicinali la cui dispensazione può avvenire in farmacia senza la presentazione della ricetta medica, poiché sono destinati al trattamento di disturbi considerati lievi e passeggeri. A differenza degli OTC, i SOP non possono essere esposti sopra al banco della farmacia o nelle aree cui i pazienti possono liberamente accedere. Pertanto, il paziente può avere l'accesso a tali farmaci solo attraverso l'interazione diretta con il farmacista. Ciò avviene perché si ritiene che questi farmaci - pur essendo considerati sicuri e per i quali il monitoraggio del medico non risulta essere fondamentale - debbano essere dispensati solo su consiglio di una figura professionale quale è il farmacista (non a caso, i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica vengono talvolta definiti come "farmaci da consiglio").

¹⁰ Art. 5 - *Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci*- ”1. *Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ((previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e)) secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile. 2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. 3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco ((rientrante nelle categorie di cui al comma1)), purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. [...]*”.

¹¹ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).

all'art. 32, comma 4, ha esteso la possibilità di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico per tutti i medicinali di fascia C, purché tali sconti vengano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti¹².

10. Infine, è intervenuto il D.L. n. 1 del 24.1.2012 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, cd. *“Decreto Cresci Italia”*, che all'art. 11, comma 8, ha previsto che *“I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti [per le farmacie, quindi, anche sui medicinali di fascia A purché dispensati in regime privato] dandone adeguata informazione alla clientela”*.

11. Pertanto, con riferimento agli sconti sui farmaci (fascia C e A, purché dispensati in regime privato) essi possono essere praticati liberamente dal farmacista, a condizione che sia data adeguata e preventiva informazione alla clientela e siano applicate le medesime condizioni di sconto indistintamente a tutti gli acquirenti. Analoga limitazione non è prevista per gli altri prodotti cd. parafarmaceutici, vendibili in farmacia, tra cui gli integratori.

IV. VALUTAZIONI

IV.1 Il mercato rilevante

12. Si rileva preliminarmente che, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese. Come chiarito dal costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, tale definizione è, dunque, funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale ed è altresì funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività¹³.

¹² Art. 32 - Farmacie - *“4. E' data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti”*.

¹³ Cfr., tra gli altri, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, *Gare Consip pulizia nelle scuole*, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, *Logistica Internazionale* e Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*.

13. Sotto il profilo merceologico, la condotta in esame riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di tutti i tipi di farmaci e prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie.

14. Dal punto di vista geografico, la distribuzione al dettaglio di tali prodotti interessa aree di dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Nel caso di specie, considerato che le riunioni e gli scambi oggetto di esame sono avvenuti tra farmacisti aventi sede presso il Comune di Altamura (in provincia di Bari), con la presenza anche dei rappresentanti dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani (il Presidente dell'Ordine in uno dei verbali indicati ha parlato del “*Problema Altamura*”), la dimensione geografica del mercato può farsi coincidere con l'ambito del Comune di Altamura, ove sono presenti 22 farmacie, di cui una comunale¹⁴.

15. Pertanto, ai fini della valutazione della condotta sopra descritta, oggetto di esame nel presente procedimento, si fa riferimento al mercato della distribuzione al dettaglio di tutti i tipi di farmaci e prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie del Comune di Altamura.

IV.2 Assoggettabilità alla Legge n. 287/90

16. I titolari di farmacia, in quanto svolgono un'attività economica consistente nella commercializzazione di medicinali e prodotti parafarmaceutici, nonché nella prestazione di servizi al cittadino, costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/90.

17. Ugualmente, in quanto Ente rappresentativo di imprese che operano sul mercato, l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani costituisce un'associazione di imprese, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/90¹⁵.

¹⁴ Cfr. sito internet www.ordinefarmacistibaribat.it.

¹⁵ Cfr., per tutte, la sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hofner. Si vedano, inoltre, il provvedimento dell'Autorità del 16 luglio 2013 n. 24455, caso I748 *Condotte restrittive del CNF*, il provvedimento dell'Autorità del 3 settembre 2013 n. 24510, caso I738 *Restrizioni Deontologiche Fnomceo*, il provvedimento dell'Autorità del 24 maggio 2007 n. 16832, caso I684 *Federfarma Teramo*, il provvedimento del 14 febbraio 2002 n. 10418, caso I417, *Selea/Ordine dei Farmacisti*; il provvedimento del 27 settembre 2000 n. 8720, caso I222, *Fasdac/Ordine dei medici* nonché il provvedimento dell'Autorità del 26 novembre 1998 n. 6601, caso I220, *Consigli Nazionali dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti*.

IV.3 La qualificazione della fattispecie

18. Oggetto degli incontri e degli scambi avvenuti, a partire dall'anno 2014, tra diversi farmacisti del Comune di Altamura, con la presenza dei rappresentanti dell'Ordine interprovinciale, appare chiaramente essere stato quello di limitare l'applicazione degli sconti - o comunque concordarne preventivamente la misura - da riconoscere sul prezzo dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie. Tale intesa appare di per sé idonea a ridurre sensibilmente la concorrenza di prezzo tra i farmacisti di Altamura nel mercato della vendita al dettaglio dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, in violazione dell'art. 2, comma 2, della Legge 287/1990.

19. L'intesa oggetto di denuncia, impedendo l'utilizzazione di una significativa leva concorrenziale, idonea a stimolare l'acquisizione della clientela, appare soddisfare il requisito della consistenza in quanto, seppure confinata al territorio del Comune di Altamura, coinvolge quasi tutte le farmacie ivi presenti (sedici su ventidue) e l'Ordine interprovinciale. Essa rappresenta, in particolare, un'infrazione alla normativa *antitrust* particolarmente grave, in quanto diretta ad eliminare la concorrenza tra gli operatori rispetto a una variabile economica di particolare rilevanza, quale è il prezzo.

20. Al riguardo, inoltre, giova considerare come la natura anticoncorrenziale delle intese aventi ad oggetto il prezzo/sconto da praticare al pubblico debba rinvenirsi indipendentemente dal carattere vincolante o meno delle indicazioni fornite, atteso che queste ultime sono comunque suscettibili di svolgere una funzione di orientamento del comportamento degli operatori e di determinare, conseguentemente, un'artificiale omogeneizzazione delle condizioni di mercato¹⁶.

RITENUTO, pertanto, che la condotta sopra descritta, posta in essere dall'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e da sedici farmacie site in Altamura - nello specifico: Farmacia D'Alessandro della dott.ssa D'Alessandro Flavia, Farmacia Calia della dott.ssa Calia Isalba, Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio, Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria, Farmacia Chierico - Dott.ssa Grandolfo Letizia, Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo, Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola, Farmacia Oreste della dott.ssa Oreste Rosa, Farmacia

¹⁶ Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, causa 8/72, *Vereeniging van Cementhandelaren c. Commissione*.

Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe, Farmacia Comunale Crocetta del Dott. Riccardo Crocetta, Farmacia Verdoni di Verdoni Antonio, Farmacia Tricarico del dott. Tricarico Francesco, Farmacia Casiello A. e G. s.n.c., Farmacia San Giovanni Bosco s.n.c. dei d.ri Sperandio Lilia e Ziccardi Massimiliano, Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta, Farmacia Miolla del dott. Miolla Luigi - è suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della distribuzione al dettaglio dei farmaci e dei prodotti parafarmaceutici, quali gli integratori, pagati direttamente dai clienti e venduti nelle farmacie del Comune di Altamura, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e di sedici farmacie site in Altamura: Farmacia D'Alessandro della dott.ssa D'Alessandro Flavia, Farmacia Calia della dott.ssa Calia Isalba, Farmacia Dambrosio del dott. Vincenzo Dambrosio, Farmacia Giordano della dott.ssa Giordano Maria, Farmacia Chierico - Dott.ssa Grandolfo Letizia, Farmacia Grassano del dott. Grassano Rocco Innocenzo, Farmacia Maggi del dott. Maggi Nicola, Farmacia Oreste della dott.ssa Oreste Rosa, Farmacia Pignatelli del dott. Pignatelli Giuseppe, Farmacia Comunale Crocetta del Dott. Riccardo Crocetta, Farmacia Verdoni di Verdoni Antonio, Farmacia Tricarico del dott. Tricarico Francesco, Farmacia Casiello A. e G. s.n.c., Farmacia San Giovanni Bosco s.n.c. dei d.ri Sperandio Lilia e Ziccardi Massimiliano, Farmacia Vicenti della dott.ssa Vicenti Elisabetta, Farmacia Miolla del dott. Miolla Luigi, per accertare l'esistenza di violazioni all'articolo 2 della Legge 287/90;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

- c) che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Caterina Scarsi;
- d) che gli atti del Procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti, nonché da persona da essi delegata;
- e) che il Procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Il presente Provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli